

CONVENZIONE

fra

TICINOMODA

e

**O.C.S.T. – ORGANIZZAZIONE CRISTIANO SOCIALE TICINESE, Segretariato Cantonale
UNIA Regione Ticino**

Il dibattito costruttivo che è scaturito tra le parti, ha permesso di raggiungere il seguente accordo:

La convenzione 20 dicembre 2017 viene così rettificata:

- 1) Il CCL in vigore viene prorogato fino al 31 dicembre 2026;

- 3) 2021 fr. 15,20/ora
2022 fr. 15.60/ora
2023 fr. 16.20/ora
2024 fr. 16.80/ora
2025 fr. 17.50/ora
2026 fr. 18.23/ora

Gli aumenti a partire dal 2024 saranno subordinati all'effettiva entrata in vigore del salario minimo, sia in termini di tempi che di valori. In caso contrario, le parti si incontreranno per definire un accordo sostitutivo.

- 7) non verrà applicato dal 1° gennaio 2022 sui salari minimi definiti nel presente CCL

- 8) la diminuzione dell'indennità di turno prevista all'art. 15 del CCL non sarà applicata nell'anno 2021

Le aziende, inoltre, limitatamente all'anno 2021 e nell'ipotesi che per l'intera durata del suddetto anno si possa accedere all'indennità di lavoro ridotto, si impegnano a non effettuare licenziamenti per ristrutturazione, per ragioni organizzative, di mercato o di opportunità, sino al 31 dicembre 2021.

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli di legge applicabili al caso concreto, nel caso in cui si dovesse procedere a licenziamenti nel corso del 2021, verrà riconosciuta un'indennità corrispondente a fr. 0.30 per ora lavorativa prestata o non prestata nel corso del 2021, fino alla conclusione del rapporto di lavoro, se il numero dei licenziamenti è pari al massimo al 3 % dei collaboratori.

In caso di superamento del suddetto limite, il datore di lavoro verserà alla/al lavoratrice/lavoratore licenziata/o un importo "una tantum" pari ad un mese di retribuzione.

Le Parti:

Ticinomoda

Franco Cavadini

Giorgio Delpiano

OCST – Segretariato Cantonale

Renato Ricciardi

Giuliano Butti

UNIA – Regione Ticino

Giangiorgio Gargantini

Vincenzo Cicero

Mendriso/Lugano, 28 gennaio 2021